**L E G G E**

**CHE MODIFICA LA LEGGE SULLA RESTRIZIONE DELL’USO DEL TABACCO E DEI PRODOTTI CORRELATI**

**Articolo 1**

All’articolo 1 della legge sulla restrizione dell’uso del tabacco e dei prodotti correlati (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 9/17 e 29/17), la frase “[direttiva delegata 2014/109/UE della Commissione](http://data.europa.eu/eli/dir_del/2014/109/oj), del 10 ottobre 2014, che modifica l’[allegato II della direttiva 2014/40/UE](http://data.europa.eu/eli/dir/2014/40/anx_2/oj) del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo il catalogo delle avvertenze illustrate da utilizzare sui prodotti del tabacco (GU L 360 del 17. 12. 2014, pag. 22)” è sostituita dalla frase “[direttiva delegata (UE) 2022/2100 della Commissione](http://data.europa.eu/eli/dir_del/2022/2100/oj), del 29 giugno 2022, che modifica la [direttiva 2014/40/UE](http://data.europa.eu/eli/dir/2014/40/oj) del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato (GU L 283 del 3. 11. 2022, pag. 4)”.

**Articolo 2**

All’articolo 3, il punto 12 è modificato come segue:

“12. Una sigaretta elettronica è un prodotto che può essere utilizzato per inalare vapore contenente nicotina attraverso un bocchino o qualsiasi componente del prodotto, tra cui una cartuccia, un serbatoio e un dispositivo senza cartuccia o serbatoio. Le sigarette elettroniche possono essere usa e getta o ricaricabili con un contenitore di liquido di ricarica e un serbatoio oppure con una cartuccia monouso. Una sigaretta elettronica è altresì considerata tale se è ricaricata utilizzando un contenitore e un serbatoio di liquido di ricarica privo di nicotina, o se è ricaricata con una ricarica usa e getta priva nicotina per l’inalazione di vapori privi di nicotina.”.

Dopo il punto 12 è aggiunto il nuovo punto 12 bis, che recita come segue:

“12 bis. Una sigaretta elettronica priva di nicotina è un prodotto usa e getta che contiene un serbatoio con un liquido privo di nicotina ed è utilizzato per inalare vapori che non contengono nicotina attraverso il bocchino o qualsiasi componente di tale prodotto.”.

Il punto 17 è cancellato.

Dopo il punto 19 è aggiunto il nuovo punto 19 bis, che recita come segue:

“19 bis. Un prodotto alla nicotina di nuova generazione è un prodotto che non appartiene ad alcuna delle seguenti categorie di prodotti che contengono nicotina ma non contengono tabacco: sigarette elettroniche, contenitori di liquido di ricarica e prodotti per la terapia sostitutiva della nicotina registrati.”.

Dopo il punto 22 è aggiunto il nuovo punto 22 bis, che recita come segue:

“22 bis. Il tabacco riscaldato è un prodotto del tabacco di nuova generazione che viene riscaldato per rilasciare nicotina e altre sostanze chimiche, che vengono quindi inalate dagli utilizzatori e che, a seconda delle sue caratteristiche, è un prodotto del tabacco non da fumo o un tabacco da fumo.”.

Dopo il punto 23 è aggiunto il nuovo punto 23 bis, che recita come segue:

“23 bis. Un contenitore di liquido di ricarica privo di nicotina è un recipiente che contiene un liquido privo di nicotina, che può essere utilizzato per ricaricare una sigaretta elettronica.”.

Il punto 25 è modificato come segue:

“25. I prodotti correlati di cui alla [direttiva 2014/40/UE](http://data.europa.eu/eli/dir/2014/40/oj) sono sigarette elettroniche, contenitori di liquido di ricarica e prodotti da fumo a base di erbe. Ai sensi della presente legge, i prodotti correlati includono anche le sigarette elettroniche prive di nicotina e i contenitori di liquido di ricarica privi di nicotina, i prodotti riscaldati a base di erbe, i prodotti del tabacco di nuova generazione e i prodotti a base di nicotina di nuova generazione. Ai sensi della presente legge, i prodotti correlati sono anche gli accessori o i dispositivi destinati all’utilizzo dei prodotti correlati di cui alla prima frase e alla frase precedente della presente sezione, senza i quali i prodotti correlati non possono essere utilizzati.”.

Il punto 40 è modificato come segue:

“40. Il tabacco da arrotolare è il tabacco che può essere utilizzato dai consumatori o dai punti vendita per fare sigarette.”.

Dopo il punto 50 è aggiunto il nuovo punto 50 bis, che recita come segue:

“50 bis. Un prodotto riscaldato a base di erbe è un prodotto a base di piante, erbe o frutta, non contenente tabacco, durante il cui utilizzo avviene il processo di riscaldamento.”.

**Articolo 3**

All’articolo 11, il paragrafo 1 è modificato come segue:

“(1) È vietata l’immissione sul mercato di sigarette, tabacco da arrotolare e tabacco riscaldato con un aroma caratterizzante.”.

**Articolo 4**

All’articolo 12, il paragrafo 2 è modificato come segue:

“(2) È vietata l’immissione sul mercato di sigarette, tabacco da arrotolare e tabacco riscaldato contenenti sostanze aromatizzanti in uno qualsiasi dei componenti, quali filtri, carte, involucri e capsule, o aventi caratteristiche tecniche che consentono di alterare l’odore o il sapore del prodotto del tabacco o l’intensità del fumo. I filtri, le carte e le capsule non contengono tabacco o nicotina.”.

**Articolo 5**

All’articolo 13, dopo il paragrafo 6 è aggiunto il nuovo paragrafo 7, che recita come segue:

“(7) Le immagini sulle confezioni unitarie e sugli imballaggi esterni dei prodotti del tabacco destinati ai consumatori devono essere conformi alle disposizioni della sezione 2 (Etichettatura e imballaggio) del capo II della presente legge.”.

**Articolo 6**

All’articolo 14, paragrafo 1, la frase introduttiva è modificata come segue: “Ogni confezione unitaria e imballaggio esterno del tabacco da fumo, compreso il tabacco riscaldato per il tabacco da fumo, reca la seguente avvertenza generale:”.

Al paragrafo 2, la frase introduttiva è modificata come segue: Ogni confezione unitaria e imballaggio esterno del tabacco da fumo, compreso il tabacco riscaldato per il tabacco da fumo, reca il seguente messaggio informativo:”.

Al paragrafo 3, la prima frase è modificata come segue: “Nel caso di confezioni unitarie di sigarette, confezioni unitarie di tabacco riscaldato per il tabacco da fumo e confezioni unitarie quadrate di tabacco da arrotolare, l’avvertenza generale è riportata al fondo di una superficie laterale della confezione unitaria, mentre il messaggio informativo è riportato al fondo dell’altra superficie laterale.”.

**Articolo 7**

All’articolo 15, paragrafo 1, la prima frase è modificata come segue: “Ogni confezione unitaria e imballaggio esterno del tabacco da fumo, compreso il tabacco riscaldato per il tabacco da fumo, reca avvertenze combinate relative alla salute.”.

**Articolo 8**

All’articolo 22, il paragrafo 9 è modificato come segue:

“(9) L’entità economica coinvolta nel commercio di prodotti del tabacco non modifica né cancella i dati registrati.”.

**Articolo 9**

All’articolo 25, paragrafo 2, prima frase, dopo la parola “paragrafo”, la virgola e la frase “quando l’NLZOH lo ritiene necessario a causa delle condizioni mutate” sono soppresse.

Dopo il paragrafo 2 è inserito il nuovo paragrafo 3, che recita come segue:

“(3) L’NLZOH fa pagare ai produttori e agli importatori la ricezione, l’archiviazione, il trattamento e l’analisi dei dati presentati ai sensi del presente articolo.”.

L’attuale paragrafo 3, che diventa il paragrafo 4, è modificato come segue:

“(4) Il ministro determina la forma e la modalità di notifica, nonché l’importo delle imposte di cui al presente articolo.”.

**Articolo 10**

All’articolo 26, paragrafo 3, la parte introduttiva della terza frase è modificata come segue: “Le sigarette elettroniche, le sigarette elettroniche prive di nicotina, i contenitori di liquido di ricarica e i contenitori di liquido di ricarica privi di nicotina soddisfano le seguenti condizioni:”.

Il punto 1 è modificato come segue:

“1. un liquido contenente nicotina o privo di nicotina viene immesso sul mercato in appositi contenitori di liquido di ricarica di volume non superiore a 10 ml, in sigarette elettroniche usa e getta, in sigarette elettroniche prive di nicotina o in cartucce monouso con o senza nicotina, laddove il volume di una cartuccia o di un serbatoio non supera 2 ml;”.

Il punto 3 è modificato come segue:

“3. un liquido contenente nicotina o privo di nicotina non contiene gli additivi di cui all’articolo 12, paragrafo 1, della presente legge;”.

Il punto 4 è modificato come segue:

“4. nella produzione di un liquido contenente nicotina o privo di nicotina vengono utilizzati solo ingredienti puri. Nel liquido le sostanze, a eccezione degli ingredienti di cui al paragrafo 2, punto 2, del presente articolo, sono presenti solo in tracce, se tali tracce sono inevitabili dal punto di vista tecnico durante la produzione;”.

Il punto 7 è modificato come segue:

“7. non sono utilizzati dai bambini, sono protetti da manomissioni, rotture e perdite e disporre di un meccanismo che garantisca il riempimento senza perdite;”.

Dopo il punto 7, è aggiunto il nuovo punto 8 che recita come segue:

“8. un liquido contenente nicotina o privo di nicotina non contiene aromi diversi dal sapore o dall’odore del tabacco.”.

Al paragrafo 5, la frase introduttiva è modificata come segue: “Imballaggi e imballaggi esterni di sigarette elettroniche, sigarette elettroniche prive di nicotina, contenitori di liquido di ricarica e contenitori di liquido di ricarica privi di nicotina:”.

Il punto 2 è modificato come segue:

“2. indipendentemente dal punto precedente, non contengono elementi o caratteristiche di cui all’articolo 17 della presente legge, eccetto nel paragrafo 1, primo trattino, per quanto riguarda le informazioni sul contenuto di nicotina e le informazioni relative al sapore o all’odore del tabacco, e, ad eccezione delle sigarette elettroniche prive di nicotina e dei contenitori di liquido di ricarica privi di nicotina, recano la seguente avvertenza per la salute che soddisfa i requisiti dell’articolo 16, paragrafi 2 e 3, della presente legge: “Questo prodotto contiene nicotina, che è una sostanza che crea una forte dipendenza. È sconsigliato l’uso ai non fumatori”.”.

Al paragrafo 8, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: “Su richiesta, l’NLZOH e l’ispettorato per la salute della Repubblica di Slovenia mettono a disposizione della Commissione europea e degli altri Stati membri dell’UE tutte le informazioni ricevute a norma del presente articolo, garantendo che i segreti commerciali e le altre informazioni riservate siano trattati in modo riservato.”.

Dopo il paragrafo 14 è aggiunto il nuovo paragrafo 15, che recita come segue:

“(15) Le disposizioni relative alla presentazione della notifica ufficiale di cui al paragrafo 1, al suo contenuto di cui al paragrafo 2, all’inclusione delle istruzioni per l’uso con i dati di cui al paragrafo 4, alla trasmissione dei dati di cui al paragrafo 6, al monitoraggio dell’evoluzione del mercato di cui al paragrafo 7, alla pubblicazione su Internet, alla messa a disposizione del pubblico dei dati e alla fornitura di informazioni di cui al paragrafo 8, all’istituzione e alla manutenzione del sistema di raccolta dei dati e alla trasmissione dei dati raccolti di cui al paragrafo 9, all’adozione di misure e alla notifica delle autorità di cui al paragrafo 10, al trasferimento di dati supplementari di cui al paragrafo 11, alla comunicazione di cui al paragrafo 12, al diritto di riscuotere imposte di cui al paragrafo 13 e alla determinazione di condizioni più dettagliate di cui al paragrafo 14 del presente articolo si applicano anche alle sigarette elettroniche prive di nicotina e ai contenitori di liquido di ricarica privi di nicotina.“.

**Articolo 11**

All’articolo 28, il titolo dell’articolo è così modificato: “(comunicazione degli ingredienti dei prodotti da fumo a base di erbe e dei prodotti riscaldati a base di erbe)”.

Il paragrafo 1 è modificato come segue:

“(1) I fabbricanti e gli importatori di prodotti da fumo a base di erbe e di prodotti riscaldati a base di erbe presentano all’NLZOH un elenco di tutti gli ingredienti e delle rispettive quantità utilizzati nella fabbricazione di tali prodotti, separatamente per ciascuna marca e per ciascun tipo. La notifica ufficiale è trasmessa per via elettronica sei mesi prima della prevista immissione sul mercato di un prodotto da fumo a base di erbe o di un prodotto riscaldato a base di erbe nuovo o modificato. I fabbricanti o gli importatori di prodotti da fumo a base di erbe e di prodotti riscaldati a base di erbe trasmettono una notifica all’NLZOH se la composizione del prodotto è modificata in modo tale da incidere sui dati trasmessi a norma del presente articolo.”.

Dopo il paragrafo 2, è aggiunto un nuovo paragrafo 3, che recita come segue:

“(3) L’NLZOH fa pagare ai produttori e agli importatori la ricezione, l’archiviazione, il trattamento, l’analisi e la pubblicazione dei dati presentati ai sensi del presente articolo.”.

L’attuale paragrafo 3, che diventa il paragrafo 4, è modificato come segue:

“(4) Il ministro stabilisce condizioni più dettagliate per l’indicazione degli ingredienti dei prodotti da fumo a base di erbe e dei prodotti riscaldati a base di erbe nonché l’importo delle imposte di cui al presente articolo.”.

**Articolo 12**

Il titolo del capo V è modificato come segue: “V. PUBBLICITÀ, PROMOZIONE, SPONSORIZZAZIONE, VENDITA E IMPORTAZIONE”.

**Articolo 13**

All’articolo 30, il titolo dell’articolo è così modificato: “(divieto di vendita e acquisizione)”.

Dopo il paragrafo 6, sono aggiunti i nuovi paragrafi 7 e 8, che recitano come segue:

“(7) Una persona fisica non può vendere o immettere sul mercato tabacco, prodotti del tabacco o prodotti correlati.

(8) Una persona non può acquistare tabacco, prodotti del tabacco o prodotti correlati in violazione del presente articolo.”.

**Articolo 14**

Dopo l’articolo 30 è aggiunto un nuovo articolo 30 bis, che recita come segue:

**“Articolo 30 bis**

**(divieto di importazione)**

(1) È vietata l’importazione dei prodotti di cui all’articolo 11, paragrafo 1, all’articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, e all’articolo 24 della presente legge.

(2) Una persona fisica non può importare tabacco, prodotti del tabacco o prodotti correlati, a eccezione dei prodotti che sono esentati dal pagamento dei dazi all’importazione nelle spedizioni o nei bagagli personali del passeggero conformemente al regolamento che disciplina il regime delle esenzioni doganali nell’UE.”.

**Articolo 15**

Il titolo del capo VII è modificato come segue: “VII. DIVIETO DI FUMARE”.

**Articolo 16**

All’articolo 39, paragrafo 3, alla fine del terzo trattino, il punto e virgola è sostituito da un periodo e il quarto trattino è cancellato.

Il paragrafo 4 è cancellato.

Il paragrafo 5 diventa il paragrafo 4.

**Articolo 17**

L’articolo 40 è cancellato.

**Articolo 18**

Il testo dell’articolo 41 è modificato come segue:

“(1) La vigilanza sull’attuazione della presente legge è esercitata dall’ispettorato per la salute della Repubblica di Slovenia, dall’ispettorato del lavoro della Repubblica di Slovenia, dall’ispettorato del mercato della Repubblica di Slovenia, dall’amministrazione finanziaria della Repubblica di Slovenia e dai servizi di polizia e di guardia delle città.

(2) L’ispettorato per la salute della Repubblica di Slovenia vigila su:

1. le emissioni di catrame, nicotina e monossido di carbonio prodotte dalle sigarette di cui all’articolo 7 della presente legge;

2. il divieto di immissione sul mercato di prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante di cui all’articolo 11 della presente legge;

3. il divieto di immissione sul mercato di prodotti del tabacco contenenti additivi di cui all’articolo 12 della presente legge;

4. la comunicazione e l’avviso di produttori e importatori in merito agli ingredienti e alle emissioni dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati conformemente all’articolo 9, all’articolo 10, all’articolo 25, all’articolo 26, paragrafi 1, 2 e 6, e all’articolo 28 della presente legge;

5. gli obblighi che i produttori, gli importatori e i distributori di sigarette elettroniche, di sigarette elettroniche prive di nicotina, di contenitori di liquido di ricarica e di contenitori di liquido di ricarica privi di nicotina di cui all’articolo 26, paragrafi 9, 10 e 11, della presente legge devono rispettare e le condizioni che devono soddisfare le sigarette elettroniche, le sigarette elettroniche prive di nicotina, i contenitori di liquido di ricarica e i contenitori di liquido di ricarica privi di nicotina di cui all’articolo 26, paragrafo 3, della presente legge;

6. il divieto di fumare o l’uso di tabacco, prodotti del tabacco e prodotti correlati, diversi dal tabacco da masticare e dal tabacco da fiuto, negli spazi pubblici di cui all’articolo 39 della presente legge;

7. le persone che non rispettano il divieto di fumare o l’uso di tabacco, prodotti del tabacco e prodotti correlati, diversi dal tabacco da masticare e dal tabacco da fiuto, negli spazi pubblici di cui all’articolo 39 della presente legge.

(3) Sulla base dei propri risultati o dei risultati dell’NLZOH secondo cui determinati tabacchi, prodotti del tabacco e prodotti correlati sono ottenuti, venduti o immessi sul mercato in violazione degli articoli 7, 8, 11, 12 e 26 della presente legge, l’ispettorato per la salute della Repubblica di Slovenia adotta una decisione che ne vieta la produzione e la vendita e ne ordina l’esclusione dalla produzione e dalla vendita.

(4) Sulla base dei risultati dell’NLZOH secondo cui per un determinato marchio e tipo di tabacco, prodotti del tabacco e prodotti correlati, i produttori e gli importatori non adempiono l’obbligo di comunicare o avvisare in merito ai prodotti di cui agli articoli 9, 10, 25, 26 e 28 della presente legge, l’ispettorato per la salute della Repubblica di Slovenia adotta una decisione che ne vieta la vendita e ne ordina l’esclusione dalla vendita.

(5) Su richiesta dell’ispettorato per la salute della Repubblica di Slovenia o dell’amministrazione finanziaria della Repubblica di Slovenia, l’NLZOH può effettuare analisi di laboratorio su tabacco, prodotti del tabacco e prodotti correlati. Le persone fisiche e giuridiche che immettono sul mercato tabacco, prodotti del tabacco e prodotti correlati devono mettere gratuitamente un campione di tale prodotto a disposizione dell’ispettore competente (di seguito “ispettore”). Se, mediante prove di laboratorio, si accerta che il campione prelevato durante la procedura di controllo non è conforme alle disposizioni della presente legge, i costi degli esami di laboratorio sono a carico della persona fisica o giuridica da cui è stato prelevato il campione.

(6) L’ispettorato del lavoro della Repubblica di Slovenia vigila su:

1. il divieto di fumare o l’uso di tabacco, prodotti del tabacco e prodotti correlati, diversi dal tabacco da masticare e dal tabacco da fiuto, nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 39 della presente legge;

2. le persone che non rispettano il divieto di fumare o l’uso di tabacco, prodotti del tabacco e prodotti correlati, diversi dal tabacco da masticare e dal tabacco da fiuto, nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 39 della presente legge.

(7) L’ispettorato del mercato della Repubblica di Slovenia vigila sugli enti commerciali, in particolare su:

1. le condizioni che devono soddisfare il tabacco e i prodotti del tabacco di cui agli articoli da 13 a 20 della presente legge;

2. il divieto di immissione sul mercato del tabacco per uso orale di cui all’articolo 24 della presente legge;

3. le condizioni che devono soddisfare le sigarette elettroniche, le sigarette elettroniche prive di nicotina, i contenitori di liquido di ricarica e i contenitori di liquido di ricarica privi di nicotina di cui all’articolo 26, paragrafi 4 e 5, della presente legge;

4. le condizioni che devono soddisfare i prodotti da fumo a base di erbe di cui all’articolo 27 della presente legge;

5. il divieto di sponsorizzazione e pubblicità del tabacco, dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati di cui all’articolo 29 della presente legge;

6. il divieto di vendita di cui agli articoli 30 e 31 della presente legge;

7. la vendita di tabacco, prodotti del tabacco e prodotti correlati senza l’autorizzazione di cui all’articolo 32 della presente legge e la visibilità dell’autorizzazione nei locali commerciali di cui all’articolo 34, paragrafo 3, della presente legge.

(8) L’amministrazione finanziaria della Repubblica di Slovenia vigila su:

le condizioni di cui agli articoli 22 e 23 della presente legge che devono essere soddisfatte dal tabacco e dai prodotti del tabacco;

le condizioni che devono soddisfare le sigarette elettroniche, le sigarette elettroniche prive di nicotina, i contenitori di liquido di ricarica e i contenitori di liquido di ricarica privi di nicotina di cui all’articolo 26, paragrafo 3, della presente legge in caso di importazione da paesi terzi, con il sostegno fornito dall’ispettorato per la salute della Repubblica di Slovenia;

le persone fisiche che vendono, immettono sul mercato o acquistano tabacco, prodotti del tabacco o prodotti correlati in violazione dell’articolo 30, paragrafi 7 e 8, della presente legge;

il divieto di importazione di cui all’articolo 30 bis della presente legge;

la vendita di tabacco, prodotti del tabacco e prodotti correlati senza l’autorizzazione di cui all’articolo 32 della presente legge.

(9) Se l’ispettorato del mercato della Repubblica di Slovenia stabilisce che il tabacco e i prodotti del tabacco sono ottenuti, venduti o immessi sul mercato in violazione degli articoli da 13 a 20 della presente legge o sono venduti senza l’autorizzazione di cui all’articolo 32 della presente legge, adotta una decisione che ne vieta la produzione, la vendita o l’immissione sul mercato e ne ordina l’esclusione dalla produzione o dalla vendita.

(10) Se l’amministrazione finanziaria della Repubblica di Slovenia stabilisce che il tabacco, i prodotti del tabacco e i prodotti correlati sono venduti senza l’autorizzazione di cui all’articolo 32 della presente legge, adotta una decisione che ne vieta la vendita e ne ordina l’esclusione dalla produzione o dalla vendita.

(11) L’ispettorato per la salute della Repubblica di Slovenia adotta, sulla base della notifica di cui all’articolo 26, paragrafo 12, della presente legge, misure temporanee appropriate per la protezione della salute umana, tra cui il divieto di vendita di un determinato prodotto o il ritiro di un determinato prodotto dal mercato.

(12) Se l’organismo di controllo competente stabilisce che il tabacco o i prodotti correlati sono ottenuti, venduti o immessi sul mercato in violazione degli articoli 26 e 27 della presente legge o senza l’autorizzazione di cui all’articolo 32 della presente legge, adotta una decisione che ne vieta la vendita, l’immissione sul mercato o la produzione e ne ordina l’esclusione dalla produzione o dalla vendita.

(13) Se l’ispettorato del mercato della Repubblica di Slovenia stabilisce che il tabacco, i prodotti del tabacco o i prodotti correlati sono sponsorizzati o pubblicizzati in violazione dell’articolo 29 della presente legge, adotta una decisione che ne vieta la sponsorizzazione o la pubblicità. Al fine di eseguire la decisione, ordina l’immediata rimozione di materiale pubblicitario a spese dell’entità commerciale.

(14) L’ispettore competente può cooperare con una persona di età inferiore ai 18 anni nell’effettuare il controllo del divieto di vendita di tabacco, prodotti del tabacco e prodotti correlati a persone di età inferiore ai 18 anni di cui all’articolo 30, paragrafo 1, della presente legge. Per la partecipazione dei minori si deve ottenere il previo consenso scritto dei genitori o dei tutori.

(15) I servizi di polizia e di guardia della città controllano il divieto di fumare in tutti i veicoli in presenza di persone di età inferiore ai 18 anni, ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, della presente legge.”.

**Articolo 19**

All’articolo 42, il paragrafo 1 è modificato come segue:

“(1) A una persona giuridica è comminata una sanzione tra 4 000 EUR e 33 000 EUR per un reato:

1. se produce, vende o immette sul mercato sigarette con un contenuto più elevato di catrame, nicotina e monossido di carbonio, come specificato all’articolo 7 della presente legge;

2. se vende o immette sul mercato prodotti del tabacco per i quali non è stato rispettato l’obbligo di comunicare gli ingredienti e le emissioni di tali prodotti (articoli 9 e 10);

3. se ottiene, immette sul mercato o vende prodotti del tabacco con un aroma caratteristico (articolo 11) o con additivi di cui all’articolo 12, paragrafi 1 e 3, della presente legge, o se ottiene, vende o immette sul mercato prodotti del tabacco contenenti sostanze aromatiche in uno qualsiasi dei loro componenti (articolo 12, paragrafo 2);

4. se immette sul mercato o vende prodotti del tabacco e prodotti del tabacco non da fumo che non soddisfano le condizioni relative all’etichettatura, all’imballaggio, alle avvertenze generali, ai messaggi informativi e alle avvertenze combinate relative alla salute (articoli 13, 14, 15 e 16);

5. se immette sul mercato o vende prodotti del tabacco la cui etichettatura o il cui imballaggio esterno viola le disposizioni dell’articolo 17 della presente legge;

6. se immette sul mercato o vende pacchetti di sigarette e imballaggi esterni di sigarette il cui aspetto e contenuto violano le disposizioni dell’articolo 18 della presente legge;

7. se immette sul mercato o vende confezioni unitarie di tabacco da arrotolare e imballaggi esterni di tabacco da arrotolare il cui aspetto e contenuto violano le disposizioni dell’articolo 19 della presente legge;

8. se immette sul mercato o vende sigarette, il cui aspetto viola le disposizioni dell’articolo 20 della presente legge;

9. se non rende prontamente disponibile l’identificatore unico (articolo 22, paragrafo 4);

10. se non registra tutte le confezioni unitarie e i movimenti intermedi e la quantità finale di confezioni unitarie in suo possesso in modo tale da consentire l’identificazione e il tracciamento chiari e inequivocabili di tutte le confezioni unitarie (articolo 22, paragrafo 5);

11. se non registra tutte le operazioni completate (articolo 22, paragrafo 6);

12. se non fornisce alle entità economiche coinvolte nel commercio di prodotti del tabacco, dal produttore all’ultima entità economica, prima della prima vendita presso il punto vendita, compresi gli importatori, i magazzini e le società di trasporto, l’attrezzatura per la registrazione dei prodotti del tabacco o se l’attrezzatura fornita non consente la lettura elettronica e l’identificazione e il tracciamento inequivocabili di tutte le confezioni unitarie (articolo 22, paragrafo 7);

13. se modifica o cancella i dati registrati (articolo 22, paragrafo 9);

14. se immette sul mercato o vende prodotti del tabacco senza un marchio di identificazione o un elemento di sicurezza, se il marchio di identificazione è incompleto o se l’elemento di sicurezza non soddisfa le norme tecniche richieste (articolo 22, paragrafi 1, 2 e 3, e articolo 23);

15. se immette sul mercato o vende tabacco per uso orale (articolo 24);

16. se vende o immette sul mercato prodotti del tabacco di nuova generazione in violazione dell’articolo 25 della presente legge;

17. se produce, vende o immette sul mercato sigarette elettroniche, sigarette elettroniche prive di nicotina, contenitori di liquido di ricarica e contenitori di liquido di ricarica privi di nicotina in violazione dell’articolo 26, paragrafi 3, 4, 5 e 10, della presente legge;

18. se produce, vende o immette sul mercato sigarette elettroniche, sigarette elettroniche prive di nicotina, contenitori di liquido di ricarica e contenitori di liquido di ricarica privi di nicotina in violazione dell’articolo 26, paragrafi 1, 2, 6 e 11, della presente legge;

19. se immette sul mercato o vende un prodotto da fumo a base di erbe in violazione dell’articolo 27 della presente legge;

20. se non riporta gli ingredienti dei prodotti da fumo a base di erbe e dei prodotti riscaldati a base di erbe a norma dell’articolo 28 della presente legge;

21. se dona o sponsorizza un evento, un’attività o un individuo e, direttamente o indirettamente, pubblicizza e promuove prodotti del tabacco e prodotti correlati (articolo 29);

22. se espone o utilizza tabacco, prodotti del tabacco e prodotti correlati in televisione e nell’ambito di apparizioni pubbliche (articolo 29, paragrafo 7);

23. se vende tabacco, prodotti del tabacco o prodotti correlati a persone di età inferiore ai 18 anni, se non pone il divieto di vendita in un luogo visibile oppure se vende tabacco, prodotti del tabacco o prodotti correlati a una persona di età inferiore ai 18 anni (articolo 30, paragrafi 1 e 2);

24. se vende o immette sul mercato tabacco, prodotti del tabacco o prodotti correlati in violazione dell’articolo 30, paragrafo 3, della presente legge;

25. se vende o immette sul mercato tabacco, prodotti del tabacco o prodotti correlati al di fuori dell’imballaggio originale del produttore (articolo 30, paragrafo 4);

26. se immette sul mercato o effettua vendite a distanza transfrontaliere di tabacco, prodotti del tabacco o prodotti correlati tramite Internet, telecomunicazioni o altre tecnologie in evoluzione (articolo 30, paragrafo 5);

27. se produce, immette sul mercato o effettua vendite a distanza transfrontaliere di dolciumi, snack, giocattoli o altri articoli sotto forma di prodotti del tabacco o prodotti correlati destinati a persone di età inferiore ai 18 anni (articolo 30, paragrafo 6);

28. se importa prodotti di cui all’articolo 11, paragrafo 1, all’articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, e all’articolo 24 della presente legge;

29. se non espone visibilmente l’autorizzazione alla vendita di tabacco, prodotti del tabacco e prodotti correlati nei locali commerciali (articolo 34, paragrafo 3);

30. se non garantisce il rispetto del divieto di fumare o dell’uso di tabacco, prodotti del tabacco e prodotti correlati, a eccezione del tabacco da masticare e del tabacco da fiuto, in spazi di lavoro e pubblici chiusi e in spazi che non sono considerati spazi chiusi ai sensi della presente legge, se fanno parte del terreno funzionale appartenente alle strutture in cui sono svolte attività di educazione o istruzione (articolo 39).”.

I paragrafi 4, 5 e 6 sono modificati come segue:

“(4) Per i reati di cui ai punti 1, da 3 a [15, 17, 19](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.P_.17.015.01.0019.01.FRA), 25 e 28 del paragrafo 1 del presente articolo, oltre alla sanzione principale, sono imposte la confisca del tabacco, dei prodotti del tabacco o dei prodotti correlati oggetto del reato e la confisca degli articoli con cui è stato commesso il reato. Una sanzione collaterale è comminata anche se il tabacco, i prodotti del tabacco o i prodotti correlati non sono di proprietà dell’autore del reato o non sono in possesso della persona giuridica. La confisca dell’articolo può essere revocata se l’autore del reato dimostra l’origine legale del tabacco, dei prodotti del tabacco o dei prodotti correlati o se la comminazione di una sanzione collaterale della confisca degli articoli del reato è manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità dell’atto e alle conseguenze del reato.

(5) Una sanzione pecuniaria di 50 000 EUR è comminata a una persona giuridica, a una ditta individuale o a un individuo che svolge un’attività indipendente che vende tabacco, prodotti del tabacco o prodotti correlati senza autorizzazione (articolo 32).

(6) Una sanzione pecuniaria di 5 000 EUR è comminata a una persona responsabile di un’entità giuridica, a una persona responsabile di una ditta individuale o a una persona che svolge un’attività indipendente che vende tabacco, prodotti del tabacco o prodotti correlati senza autorizzazione (articolo 32).

**Articolo 20**

All’articolo 43, il paragrafo 1 è modificato come segue:

“(1) A una persona fisica è comminata una sanzione tra 125 EUR e 5 000 EUR per un reato:

- se acquista tabacco, prodotti del tabacco o prodotti correlati in violazione dell’articolo 30 della presente legge;

- se importa prodotti in violazione dell’articolo 30 bis, paragrafo 1 o 2, della presente legge;

- se fuma o utilizza tabacco, prodotti del tabacco o prodotti correlati in luoghi pubblici o di lavoro in cui vige il divieto (articolo 39).

Dopo il paragrafo 2 sono aggiunti i nuovi paragrafi 3 e 4, che recitano come segue:

“(3) A una persona fisica è comminata una sanzione tra 3 000 EUR e 5 000 EUR per un reato:

- se, ai fini della pubblicità, offre gratuitamente tabacco, prodotti del tabacco e prodotti correlati in un luogo pubblico o in locali pubblici in violazione dell’articolo 29, paragrafo 3, della presente legge;

- se vende o immette sul mercato tabacco, prodotti del tabacco o prodotti correlati in violazione dell’articolo 30, paragrafo 7, della presente legge.

(4) Per i reati di cui al primo e secondo trattino del primo paragrafo del presente articolo e per i reati di cui al primo e secondo trattino del paragrafo precedente, oltre alla sanzione principale, sono imposte la confisca del tabacco, dei prodotti del tabacco o dei prodotti correlati oggetto del reato e la confisca degli articoli con cui è stato commesso il reato. Una sanzione collaterale è comminata anche se il tabacco, i prodotti del tabacco o i prodotti correlati non sono di proprietà dell’autore del reato o non sono in suo possesso. La confisca dell’articolo può essere revocata se l’autore del reato dimostra l’origine legale del tabacco, dei prodotti del tabacco o dei prodotti correlati o se la comminazione di una sanzione collaterale della confisca degli articoli del reato è manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità dell’atto e alle conseguenze del reato.”.

**Articolo 21**

Dopo l’articolo 43 è inserito il nuovo articolo 43 bis, che recita come segue:

**“Articolo 43 bis**

**(comminazione di una sanzione in una procedura di infrazione accelerata)**

Per i reati di cui alla presente legge, una sanzione pecuniaria può essere inflitta nell’ambito di una procedura accelerata per un importo superiore alla sanzione minima prevista dalla presente legge.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

**Articolo 22**

**(armonizzazione delle azioni)**

Le sigarette elettroniche, le sigarette elettroniche prive di nicotina, i contenitori di liquido di ricarica e i contenitori di liquido di ricarica privi di nicotina con aromi possono essere immessi sul mercato per un periodo massimo di 12 mesi dopo l’entrata in vigore della presente legge.

**Articolo 23**

**(Completamento delle procedure)**

Le procedure di ispezione e di infrazione avviate prima dell’entrata in vigore della presente legge sono concluse conformemente alla normativa finora in vigore.

**Articolo 24**

**(statuto)**

(1) Il ministro emana i regolamenti di cui all’articolo 25, paragrafo 4, modificato della legge e all’articolo 28, paragrafo 4, modificato della legge entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

(2) Il ministro allinea le disposizioni di cui all’articolo 26, paragrafo 14, della legge con il nuovo punto 8 del paragrafo 3 e il nuovo paragrafo 15 dell’articolo 26 della legge entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

**Articolo 25**

**(cessazione della validità e proroga dell’applicazione della normativa esistente)**

(1) Le disposizioni dell’articolo 3, punto 17, dell’articolo 39, paragrafo 3, quarto trattino, e paragrafo 4, dell’articolo 40, dell’articolo 41, paragrafo 2, punti 8 e 9, paragrafo 6, punti 3 e 4, e paragrafo 14, dell’articolo 42, paragrafo 1, punto 30 e dell’articolo 43, paragrafo 1, terzo trattino, della legge sulla restrizione dell’uso del tabacco e dei prodotti correlati (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 9/17 e 29/17) si applicano alle sale fumatori fino al 31 dicembre ottobre 2025.

(2) A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di applicarsi le norme sulle condizioni delle sale fumatori (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 52/17), che possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 2025.

**Articolo 26**

**(entrata in vigore e applicazione)**

(1) La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia e si applica a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore.

(2) La legge sulla restrizione dell’uso del tabacco e dei prodotti correlati (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 9/17 e 29/17) si applica fino all’entrata in vigore della presente legge.

N. 543-03/23-3/29

Lubiana, 28 marzo 2024

EPA 1145-IX

Assemblea nazionale  
della Repubblica di Slovenia  
Danijel Krivec  
Vicepresidente